



Bruxelles, 21.9.2016  
COM(2016) 613 final

2016/0292 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione in merito a una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") riguardo alla modifica dell'allegato XI dell'accordo. L'accordo è stato firmato il 16 giugno 2014 ed è parzialmente applicato in via provvisoria, dal 1° settembre 2014.

La modifica proposta mira ad attuare le disposizioni del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. In particolare, all'articolo 55 dell'accordo la Georgia si è impegnata a presentare un elenco di *acquis* sanitario e fitosanitario dell'Unione al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. Tale elenco deve essere aggiunto all'allegato XI dell'accordo con decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti della Georgia, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio tra le parti. La presente proposta attua le disposizioni dell'accordo che mirano a incrementare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti e, in particolare, a migliorare la capacità di esportazione agricola della Georgia, sulla base dell'*acquis* dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Georgia.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Georgia.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Georgia ha elaborato l'elenco dell'*acquis* dell'Unione a cui intende ravvicinare la sua legislazione interna, nel rispetto delle opportune procedure interne. Le consultazioni dei portatori di interessi dell'UE non sono applicabili alla presente proposta.

- **Ricorso al parere di esperti**

L'Unione ha messo a disposizione delle autorità della Georgia le sue competenze nell'ambito delle questioni sanitarie e fitosanitarie e di benessere degli animali ai fini dell'elaborazione dell'elenco dell'*acquis* dell'Unione destinato al ravvicinamento della normativa di detto paese partner.

- **Valutazione d'impatto**

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante nel 2008, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla DG Commercio della Commissione. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'Unione, il suo *acquis* o le sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Georgia. La presente proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Georgia e dagli organismi ad esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo, il suddetto allegato deve contenere l'elenco dell'*acquis* dell'Unione cui la Georgia intende ravvicinare la sua legislazione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, in vista del conseguimento della qualifica di equivalenza di un prodotto o di un gruppo di prodotti, secondo quanto previsto all'articolo 57 dell'accordo.

La Georgia ha preparato l'elenco di *acquis* dell'Unione nel rispetto delle proprie procedure interne, ha presentato la proposta alla Commissione nel febbraio 2015 e l'ha finalizzata, di concerto con la Commissione europea, nel dicembre 2015.

Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia ha il potere di adottare decisioni sulla modifica dell'allegato XI-B conformemente all'articolo 65 dell'accordo. In linea con le disposizioni di tale articolo, il sottocomitato controlla l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e adotta decisioni, ove opportuno, in merito alla modifica degli allegati da IV a XII dell'accordo.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 431, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (l'"accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (1) L'articolo 3 della decisione n. 2014/494/UE<sup>1</sup> del Consiglio indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sulle misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, l'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie nonché i relativi allegati da IV a XII dell'accordo. Conformemente all'articolo 431, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione è in vigore dal 1° settembre 2014.
- (2) L'articolo 55 dell'accordo stabilisce che la Georgia procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato XI del detto accordo.
- (3) L'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo impegna la Georgia a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un elenco dell'*acquis* dell'Unione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e sul benessere degli animali a cui intende ravvicinare la sua legislazione nazionale. L'elenco di ravvicinamento funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed è aggiunto all'allegato XI dell'accordo. Di conseguenza è opportuno modificare l'allegato XI-B dell'accordo con decisione del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 65 dell'accordo.
- (4) La Georgia ha presentato il suddetto elenco dell'*acquis* dell'Unione nel febbraio 2015 e l'ha finalizzato, di concerto con la Commissione europea, nel dicembre 2015.

---

<sup>1</sup> Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie in relazione alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 65 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (l'"accordo"), in relazione alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del suddetto sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*